

# **PNRR Nuovo piano Asili nido adempimenti per i Soggetti attuatori**

1

**ANCI LOMBARDIA**

**INCONTRO 11 LUGLIO 2024**

**Aspetti normativi e procedurali: il nuovo Codice  
degli Appalti**

**Avv. M. Alessandra Bazzani  
Avv. Sara Giampaoli**

**IL NUOVO REGIME DEGLI APPALTI SOTTOSOGLIA  
LE SOGLIE  
ART. 14**

2

**SETTORI ORDINARI**

**(soglie in vigore dal 1/1/2024)**

- **LAVORI E CONCESSIONI | € 5.538.000**
- **FORNITURE, SERVIZI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE AGGIUDICATI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | € 143.000**
- **FORNITURE, SERVIZI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE AGGIUDICATI DA AMMINISTRAZIONI SUBCENTRALI | € 221.000**

## ART. 48 DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE AI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

3

- 1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
- 2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.
- 3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
- 4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

# ART. 49 PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

## 4

- 1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
- 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
- 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
- 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
- 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

# ART. 50 LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

5

## **AFFIDAMENTO DIRETTO** Art. 50, co. 1, lett. a) e b)




**LAVORI** | < € 150.000

**SERVIZI E FORNITURE** | < €140.000

- anche senza consultazione di più operatori economici
- soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni

## **NEGOZIATA SENZA BANDO** Art. 50, co. 1, lett. c), d), e)



**LAVORI**  
da € 150.000 a € 1.000.000

- previa consultazione di almeno 5 operatori economici

**LAVORI DA €1.000.000 A SOGLIE EUROPEE**

- previa consultazione di almeno 10 operatori economici

**SERVIZI E FORNITURE DA**  
**€140.000 A SOGLIE EUROPEE**

- previa consultazione di almeno 5 operatori economici

## ART. 50 PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO

6

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
  - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ;
  - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
  - d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
  - e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

# segue

7

- 2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.
- 3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
- 4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.
- 5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.

segue

8

- **6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.**
- 7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
- 8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
- 9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.



## ART. 52 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

9

- 1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
- 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

## ART. 55 TERMINI DILATORI

10

- 1. La stipulazione del contratto – per gli appalti sottosoglia - avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
- 2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

***no stand still period per gli appalti sottosoglia***

# ART. 107 PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SELEZIONE

- 1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 previa verifica, in applicazione dell'articolo 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara;
  - b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.
- 2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
- 3. **Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.** Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

# Garanzie nelle procedure sottosoglia

(art. 53, comma 1)

12

## ● Garanzia provvisoria

- la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria nelle procedure sottosoglia;
- tuttavia, è facoltà richiederla con riferimento alle procedure negoziate senza bando (art. 50, comma 1, lett c, d, e), per le quali, in considerazione della tipologia o specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta;
- in ogni caso, quando richiesta, la garanzia provvisoria deve essere al massimo pari all'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento;
- in ogni caso, quando richiesta, la garanzia provvisoria viene costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione

## ● Garanzia definitiva

- la garanzia definitiva, di regola richiesta, è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale;
- tuttavia, in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiederla

N.B. - Il MIT, con parere 2129/2023, ha chiarito che la quantificazione della garanzia negli affidamenti sotto soglia è da ritenersi esaustiva, nel senso che non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per le procedure sopra soglia.

# Termini massimi delle procedure d'appalto

13

## ● Affidamenti in base a OEPV

- a) procedura aperta: nove mesi;
- b) procedura ristretta: dieci mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- **d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;**
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

## ● Affidamenti con criterio del minor prezzo

- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
- **d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.**

# Termine ricezione offerte

14

- **Procedura negoziata senza bando**

## Parere MIT n. 2449 del 17/04/2024

L'art. 76 del d.lgs. 36/2023, rubricato “Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando”, non contiene la previsione di un termine minimo per la presentazione delle offerte da parte dell'operatore economico. Pertanto – visto l'art. 92, co. 4, d.lgs. 36/2023, per il quale “se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante” – è discrezionalità della stazione appaltante decidere il predetto termine, tenendo conto della complessità della procedura.

## Delibera ANAC n. 131/2023

Nella procedura negoziata si dovrebbe fare riferimento al termine previsto (per la procedura ristretta) dall'art.61, co.6, lett. b), che consente, in caso di urgenza, la riduzione dei termini di ricezione delle offerte fino a dieci giorni. Con riguardo agli affidamenti sotto soglia, poi occorre ulteriormente considerare la facoltà di dimidiazione prevista dall'art.36, co.9 D.Lgs.n.50/2016, confermata e generalizzata, nel regime transitorio che opera fino al 30.6.23, dall'art.8, co.1, lett. c) L.n.120/2020; ne discende che, nella negoziata senza bando sotto soglia, il termine di cinque giorni costituisce, indicativamente, il termine minimo assegnabile agli operatori economici interpellati per la presentazione dell'offerta. (cfr. art. 72 comma 6, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023)

# Appalto «super-integrato» per lavori PNRR

art. 48. D.L. n. 77/2021

15

- Cons. Stato, sez. V, n. 682/2024 – possibilità di modifiche senza stravolgimento
- Parere MIT n. 2698/2024 – modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106, D. Lgs. n. 50/2016
- Art. 44, D.Lgs. n. 36/2023 – gara per appalto integrato con criterio dell'OEPV.

# Consegna anticipata dei lavori

(art. 17, comma 5)

16

- **Delibera ANAC n. 51/2024**

- In relazione a lavori finanziati nell'ambito del PNRR occorre considerare che «la normativa applicabile sia costituita, *ratione temporis* e *ratione materiae*, dal nuovo Codice appalti (d.lgs. n. 36/2023) e dal c.d. Decreto semplificazioni (Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120);
- (...) in tal senso, (aderendo all'orientamento giurisprudenziale più recente con riferimento all'art. 225, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 (...), essa si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR (tra cui gli artt. 47 e ss. d. l. n. 77/21) ma non anche degli istituti del d.lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati; la contraria opzione ermeneutica, seguita dalla circolare del MIT del 12/07/23..., collide con quanto precisato all'art. 226, comma 5 del Codice, secondo cui “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”»



# segue

17

- in tema di esecuzione anticipata del contratto il nuovo Codice appalti prevede, in via generale, che «Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione» (v. art. 50, comma 6) e che l'art. 17, comma 8 del Codice stabilisce che «Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.
- L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9», a norma del quale «L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea»
- Dovendo quindi ritenersi ancora vigenti le disposizioni di cui all'art. 8 del D.L. semplificazioni secondo cui in caso di opere finanziate con fondi PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza (...) nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione, tale deroga – in connessione con l'art. 17, comma 5, la consegna può avvenire non solo prima della stipula del contratto, ma anche prima che l'aggiudicazione divenga efficace

# Alcuni punti di attenzione rispetto ai contenuti dell'Avviso

18

## ● Spese ammissibili

- lavori;
- incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- spese tecniche per incarichi esterni;
- imprevisti;
- pubblicità;
- altre voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici

## ● Spese non ammissibili

- eventuali costi di esproprio o di acquisto dell'area su cui deve essere realizzato l'asilo nido;
- forniture di arredi mobili;
- **servizi e/o lavori affidati in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e delle misure di semplificazione stabilite per il PNRR;**
- spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, incluso l'affitto di spazi ed edifici e il noleggio e l'acquisto di strutture temporanee;
- costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della pubblicazione del presente avviso e non compatibili con le condizionalità, i principi e le tempistiche del PNRR;
- **spese derivanti da varianti, in corso d'opera, non autorizzate e non rispondenti ai requisiti previsti nell'accordo di concessione.**

# Meccanismi sanzionatori previsti nell'accordo di concessione

20

## ● Decadenza dal finanziamento (cenni)

- mancata aggiudicazione dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2023 e/o eventuale diverso termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- mancata conclusione dei lavori entro il termine del 31 marzo 2026 (collaudo 30 giugno 2026);
- realizzazione di intervento diverso rispetto a quello autorizzato;
- affidamento dei lavori mediante procedure di gara, in violazione di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dalle disposizioni di semplificazioni previste dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;
- frazionamento artificioso dei lavori al fine di eludere le soglie stabilite dalla normativa vigente per la procedura di gara;
- mancata pubblicazione del bando nelle modalità previste dalla normativa vigente per la tipologia di procedura;
- in caso di valutazione delle offerte accertata sussistenza di situazione di conflitto di interessi;
- (...)

# segue

21

- **Rettifiche finanziarie comportanti mancato riconoscimento di spese (cenni)**
  - spesa derivante da affidamenti di servizi di ingegneria e/o di architettura in caso di frazionamento artificioso degli incarichi professionali;
  - affidamento di incarichi professionali o di consulenza in violazione delle prescrizioni previste dal codice dei contratti o dalle disposizioni di semplificazioni previste dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;
  - spese relative a incarichi, consulenze, lavori eseguiti prima della data di pubblicazione del presente avviso;
  - **spese derivanti da varianti, in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;**
  - **lavori e/o servizi complementari che superino il 50% del valore iniziale e che siano stati affidati in assenza delle condizioni di estrema urgenza e circostanza imprevista e imprevedibile di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (art. 120)**

## ● Rettifiche finanziarie nella misura del 10%

- mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione quando la riduzione sia pari o superiore al 30% dei termini previsti dal codice dei contratti o dalle misure di semplificazione;
- i potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara, se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la medesima documentazione è inferiore al 60% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti);
- mancata pubblicazione, da parte degli enti locali, di eventuali proroghe del termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica;
- criteri di selezione delle proposte progettuali presenti ma non sufficientemente dettagliati;

# segue

23

- **Rettifiche finanziarie nella misura del 25% (cenni)**
  - mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione quando la riduzione sia pari o superiore al 50% dei termini previsti dal codice dei contratti o dalle misure di semplificazione;
  - i potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara, se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti);
  - mancata indicazione dei criteri di selezione nel bando di gara degli enti locali e/o dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione) nel bando di gara o nel capitolato d'oneri;
  - presenza nel bando o nella lettera di invito di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali e/o discriminatori;

# segue

24

- presenza nel bando o nella lettera di invito di criteri di selezione non connessi e non proporzionati all'oggetto dell'appalto;
- i criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato l'accettazione o l'esclusione di offerenti che non avrebbero dovuto o avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati;
- assenza o mancata chiarezza nei verbali e nei documenti di gara degli enti locali in merito all'assegnazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti;
- modifica dell'offerta da parte del concorrente a seguito di trattativa durante l'aggiudicazione da parte della stazione appaltante;
- esclusione di offerte anormalmente basse senza adeguata istruttoria;
- modifica sostanziale del progetto che rispetti i target e requisiti previsti dalla presente misura, ma che alteri elementi in fase di gara quali prezzo, categorie di lavori, classifiche ecc..